



## **COMUNE DI SABAUDIA**

Provincia di Latina

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ATTO N. 2 del 29.02.2000**

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e relative tabelle.**

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di febbraio (29.02.2000) alle ore 16,00 e seguenti, nella consueta sala delle riunioni, convocato dal Sindaco, ai sensi di legge, si è riunito in seduta ordinaria ed in prima convocazione

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

nelle persone dei Signori:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1) BELLASSAI Salvatore    |                        |
| 2) LUCCI Maurizio         | 12) CUCCARONI Alberto  |
| 3) SCHINTU Salvatore      | 13) MAGNANTI Dionisio  |
| 4) GHERARDINI Massimo     | 14) MERCURI Florindo   |
| 5) BARTOLINI Maria Rita   | 15) FIORDALISI Luigi   |
| 6) ZANNONI Claudio        | 16) SANGUIGNI Luciano  |
| 7) NANIA Antonio          | 17) DE ANGELIS Antonio |
| 8) TIEGHI Mario           | 18) IACUZZI Luigi      |
| 9) MASTROGIROLAMO Antonio | 19) PAGLIAROLI Felice  |
| 10) CESTRA Enzo           | 20) MIGNACCA Luca      |
| 11) IODICE Gabriele       | 21) CRISCUOLI Angelo   |

Sono assenti: Bartolini, De Angelis e Schintu.

Presiede il Sig. Salvatore Bellassai, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dr. Marco Raponi.

Constata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad adottare le competenti determinazioni in ordine all'argomento in oggetto.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Iodice, il quale espone il regolamento C.O.S.A.P..

Aperta la discussione dal Sindaco, intervengono Fiordalisi, Mignacca, Segretario, Criscuoli, Iacuzzi, ancora Mignacca, Sindaco, Fiordalisi, il Caposettore Finanziario ed ancora Iacuzzi, l'Assessore Iodice e Fiordalisi.

Durante la discussione è entrato il consigliere Schintu – presenti 19 –

Gli interventi di costoro, una volta riprodotti su supporto cartaceo, verranno acquisiti al verbale originale dell'odierna seduta.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di interloquire

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) è regolamentato dalle norme degli art. 52 e 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, nonché dall'art. 31 del Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n° 448, e successive modificazioni ed integrazioni;

**CONSIDERATO CHE** il combinato disposto dell'art. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n° 446, nonché l'art. 50 della legge 27/12/1997, n° 449, consentono ai Comuni di esercitare la podestà regolamentare per la disciplina delle entrate proprie, finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza nei rapporti con il cittadino contribuente;

**RILEVATO** che con decreto del Ministero dell'Interno del 15 dicembre u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 289 del 22/12/1999, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni è stato differito per l'anno 2000 al 29 febbraio 2000;

**EVIDENZIATO** che la legge n° 488 del 23 dicembre 1999, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”, all'art. 30 – comma 14 stabilisce che per l'anno 2000 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio e che i regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dall'1 gennaio 2000;

**RITENUTO** doversi disporre l'approvazione del “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)” a decorrere dall'1 gennaio 2000, nell'allegato documento che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

**VISTE** le leggi n° 142 e n° 241/1991; n° 265/1999, nonché la legge 25.03.1993, n° 81;

**VISTO** il Decreto legislativo n° 77/95, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 15.05.1997, n° 127, nonché le circolari ministeriali esplicative, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge n° 488/99 (legge finanziaria 2000), pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27/12/1999, n° 302;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 15/12/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/12/1999;

**VISTI** i decreti legislativi n° 446/1997 e n° 449/1997, nonché tutte le altre disposizioni di legge e normative in materia di tributi locali;

**VISTO** il vigente statuto;

**VISTI** i regolamenti dei contratti e di contabilità;

**VISTE** le altre disposizioni di legge in materia vigenti;

**SENTITO** preventivamente il Collegio dei Revisori dei Conti;

**RICHIAMATA** la Circolare n° 13/E del 13 gennaio 2000, con la quale il Ministero delle Finanze ha chiarito che gli Enti che si avvalgono delle proroghe di legge per l'approvazione dei bilanci revisionali 2000/2002, nonché dei regolamenti e delle tariffe, dovranno stabilire una adeguata proroga per il versamento dei tributi aventi scadenza il 31 gennaio, quale, appunto, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, proroga che si può fissare in 30 giorni dall'esecutività, ad ogni effetto di legge, del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile della presente proposta di deliberazione, resi entrambi dal responsabile del settore finanziario;

**CON VOTI** favorevoli 13 e 6 astenuti (Iacuzzi, Mignacca, Fiordalisi, Sanguigni, Criscuoli e Pagliaroli) resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare, come in effetti approva, a decorrere dall'1 gennaio 2000, il regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), predisposto a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e secondo le disposizioni contenute nell'art. 59 del già citato decreto n° 446/1997, nonché di tutte le altre norme citate nella premessa narrativa che, unitamente a tutte le motivazioni, si intendono qui riportate, nell'allegato documento (A), che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che lo stesso, unitamente al presente provvedimento, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui saranno divenuti esecutivi e saranno resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Di stabilire che il pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) dell'anno 2000 venga effettuato entro 30 giorni dalla data di esecutività, ad ogni effetto di legge, del presente provvedimento, come da direttive emanate dal Ministero delle Finanze con propria Circolare n° 13/E del 13 gennaio u.s..
4. Di demandare al Settore Finanziario dell'Ente gli adempimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente atto, confermando il Capo Settore dello stesso responsabile di tutti gli annessi procedimenti amministrativi.
5. Di precisare che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il parere favorevole da parte del CO.RE.CO. di Latina e la sua ripubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché l'invio al competente Ministero delle Finanze per il previsto parere.

**ALLEGATO “A”**

**REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL**  
**CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI**  
**ED AREE PUBBLICHE**

**(C.O.S.A.P.)**

# INDICE GENERALE PER ARTICOLI

## • Art. 1 Oggetto

### TITOLO I

#### TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Art. 2 Distinzione per durata
- Art. 3 Occupazione di marciapiedi
- Art. 4 Occupazione per passi carrabili
- Art. 5 Occupazioni d'urgenza

### TITOLO II

#### ATTO CONCESSORIO

- Art. 6 Obbligatorietà
- Art. 7 Contenuto
- Art. 8 Istanza
- Art. 9 Procedure autorizzative
- Art. 10 La Cauzione
- Art. 11 Revoca
- Art. 12 Revoca della concessione per gravi inadempienze
- Art. 13 Rinuncia
- Art. 14 Uso della concessione

### TITOLO III

#### CANONE

- Art. 15 Obbligatorietà
- Art. 16 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
- Art. 17 Altri elementi incidenti sulla tariffa
- Art. 18 Tariffe
- Art. 19 Modificazione delle tariffe
- Art. 20 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi
- Art. 21 Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi
- Art. 22 Trasferimento
- Art. 23 Superficie dei passi carrabili
- Art. 24 Passo carrabile virtuale
- Art. 25 Impianti automatici di distribuzione
- Art. 26 Aree destinate a parcheggio
- Art. 27 Esenzione dal canone
- Art. 28 Assorbimento di altri canoni
- Art. 29 Modalità e termini di pagamento

### TITOLO IV

#### SANZIONI

- Art. 30 Occupazioni abusive o irregolari
- Art. 31 Rimozione d'ufficio



## **Art. 1**

### Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 2000, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime di concessione le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande e simili di carattere stabile e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone, purchè di pari dimensione. Le superfici eccedenti saranno conteggiate separatamente.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

## **TITOLO I** **TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

### **Art. 2**

#### Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

### **Art. 3**

#### Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purchè in adiacenza ai fabbricati rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che deve essere larga non meno di un metro e mezzo, in armonia a quanto già stabilito nel Regolamento dell'arredo Urbano.

### **Art. 4**

#### Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato.

### **Art. 5**

#### Occupazione d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, interessanti la salute pubblica e la pubblica

incolumità, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione, previa acquisizione di autorizzazione dei competenti uffici comunali.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio o diniego del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

## **TITOLO II** **ATTO CONCESSORIO**

### **Art. 6**

#### Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee e nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti o manifestazioni aventi finalità sportive politiche, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

### **Art. 7**

#### Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
  - termine d'inizio dell'occupazione;
  - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non ad espressamente richiesta a tempo indeterminato;
  - le modalità dell'occupazione;
  - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
  - ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
  - le modalità ed il termine di pagamento del canone;
  - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
  - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
  - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

## **Art. 8**

### Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio ed il codice fiscale:
  - a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
  - b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
  - c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
  - d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
  - e) le modalità dell'occupazione;
  - f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
  - g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

## **Art. 9**

### Procedure autorizzate

1. Per le procedure autorizzative si applicano le norme già fissate nel regolamento dell'arredo urbano, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n° 43 del 30.10.1999 e, in particolare, quelle degli artt. 7, 12, 16 che vengono allegati alla presente (allegato "C").

## **Art. 10**

### La Cauzione

1. Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo od oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Capo Settore Finanziario in misura proporzionale all'entità dei valori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a carico del Comune.
3. Al termine della occupazione viene redatto in contraddittorio tra le stesse parti apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima.
4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale di riconsegna, a garanzia di eventuali spese di ripristino.

## **Art. 11**

### Revoca

1. La concessione può essere revocata:
  - a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio. Si provvede comunque in tal caso al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
  - b) quanto, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

- c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata.

Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c).

#### **Art. 12**

##### Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora, il soggetto non liberi l'aria entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito avviso del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

#### **Art. 13**

##### Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al servizio patrimonio del Settore Finanziario almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

#### **Art. 14**

##### Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regionale, la concessione di occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione mortis causa.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.
3. E' obbligo degli interessati comunicare preventivamente ogni o qualsivoglia modificazione, nominale, temporale ecc., interessante la concessione di occupazione, tramite l'invio di idonea documentazione.

### **TITOLO III**

#### **CANONE**

#### **Art. 15**

##### Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.
2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.



## **Art. 20**

### Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze dei servizi stessi alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per £ 1.500 (€0,78), con il minimo di £. 1.000.000 (€516,45).
2. Lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 2000 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il responsabile del Settore Finanziario provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

## **Art. 21**

### Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 2000 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base al disposto del comma 1 dell'art. 20 del presente regolamento.

## **Art. 22**

### Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altre sedi a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

## **Art. 23**

### Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per, la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

**Art. 24**  
Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.  
Il canone è determinato con tariffa ordinaria.

**Art. 25**  
Impianti automatici di distribuzione

1. Per tutti i tipi di impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è raggugliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

**Art. 26**  
Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto conciliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

**Art. 27**  
Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica

- utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, fatto salvo quanto stabilito per le tipologie di cui all'art. 14;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;
  - h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia ai termini della concessione medesima.

### **Art. 28**

#### Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

### **Art. 29**

#### Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative avranno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone annuale è pagato nei termini di legge mediante versamento nelle casse comunali.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta – concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

## **TITOLO IV** **SANZIONI**

### **Art. 30**

#### Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, maggiorato di indennità del 50% dello stesso, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone stesso, come sopra determinato.
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombrare quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

### **Art. 31**

#### Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto

## **TITOLO V**

### **MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE**

### **Art. 32**

#### Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - a) registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
  - b) registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
  - c) registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
1. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.
2. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

### **Art. 33**

#### Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

### **Art. 34**

#### Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data dell'1 gennaio 2000 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento e di quelle dell'arredo urbano sono rinnovate a richiesta del titolare.
2. Le concessioni in essere alla stessa data dell'1 gennaio 2000 che siano in contrasto con le suddette norme regolamentari devono essere adeguate alle stesse, nei tempi e modi che saranno stabiliti dal Comune.

### **Art. 35**

#### Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 01.01.2000.
2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 34, è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti.
3. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi generali dello Stato, le specifiche normative in materia e la disciplina del regolamento per l'arredo urbano, per le parti attinenti.

# ALLEGATO A

## COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

### **1. Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (vedi allegato B)**

- |   |      |
|---|------|
| a) Capoluogo                            | 1,00 |
| b) Residue zone del territorio comunale | 0,50 |

### **1. Valore economico della disponibilità dell'area**

- |   |      |
|---|------|
| a) Aree di parcheggio limitate ad ore                   | 1,20 |
| b) Strade, vie e piazze di particolare valore economico | 1,60 |
| c) Mercati e fiere attrezzati                           | 1,50 |
| d) Mercati e fiere non attrezzati                       | 1,20 |
| e) Residue zone del territorio comunale                 | 0,90 |

### **2. Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione**

- |  |      |
|--|------|
| a) Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi          | 1,10 |
| b) Occupazione di cui al n° 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità | 1,50 |
| c) Occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi        | 1,00 |
| d) Occupazioni per passi carrabili   | 0,50 |
| e) Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti     | 0,30 |
| f) Occupazioni con tende (tende retrattili)                                    | 0,50 |

### **3. Natura dell'attività**

- |   |      |
|---|------|
| a) Industriali, commercianti, professionali e di servizi  | 1,60 |
| b) Artigianali  | 0,50 |
| c) Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazione temporanee ) | 0,40 |

d) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti ed installazione giochi	0,20
e) Edilizia	0,50
f) Distributori di carburanti	3,60
g) Altri usi	1,00

**ALLEGATO B**  
**CLASSIFICAZIONE STRADE**

Planimetria scala 1:10.000

Piano Regolatore Generale con l'individuazione delle categorie stradali.

## ALLEGATO C

### ART. 7, 12, 16 REGOLAMENTO ARREDO URBANO (DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 43 DEL 30.10.1999)

#### **Art. 7**

##### Apparati di ombreggiamento

Per realizzare dispositivi di ombreggiamento o schermatura di vani porta o finestre degli esercizi commerciali e degli alloggi privati, dovrà essere presentato un progetto a firma di un tecnico abilitato con l'indicazione dell'esatto ingombro dei tendaggi, dei dispositivi meccanici, dei materiali impiegati, del colore, di una simulazione di inserimento nel prospetto della intera facciata dell'isolato in cui si colloca l'intervento.

Il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni ed indicazioni:

1. le tende e tutti i dispositivi di ombreggiamento devono essere coerenti con il disegno ed i colori dei materiali della facciata che li contiene.
2. i dispositivi di oscuramento saranno individuali per ogni vano e contenuti all'interno di esso (Tav. 5. I); è fatta eccezione per il prospetto su P.zza Circe dell'albergo per il quale è consentito un dispositivo unitario sul terrazzo del piano rialzato profondo quanto la larghezza del terrazzo stesso, in quanto coerente con la direttrice compositiva orizzontale prevalente nell'edificio;
3. la misura della profondità massima orizzontale del dispositivo di ombreggiamento in generale non sarà superiore alla metà dell'altezza del vano di riferimento a partire dal piano di calpestio, o della misura degli eventuali corpi in oggetto in facciata; comunque i dispositivi dovranno risultare arretrati dal ciglio del marciapiede almeno 50 cm. (Tav. 5. D);
4. l'altezza libera minima dal piano di calpestio del marciapiede al dispositivo di ombreggiamento non sarà inferiore a ml. 2,10;
5. nel caso in cui il vano individuato dalla cornice abbia dimensioni rilevanti, è possibile frazionare il dispositivo di ombreggiamento in più elementi purchè questi abbiano disegno unitario ed omogeneità di colori, materiali, dimensioni (Tav. 5.2)-5;
6. nel caso in cui il vano individuato dalla cornice contenga al suo interno anche più esercizi, per ogni vano verrà realizzato un dispositivo autonomo con l'obbligo del disegno unitario, la omogeneità dei colori, dei materiali, delle dimensioni (Tav. 5.3);
7. i tendaggi devono risultare fissati a sbalzo, sono quindi vietate strutture con sostegni fissi collocati in area pubblica o d'uso pubblico (Tav. 5.4);
8. l'eventuale necessità di ombreggiatura o copertura di superfici esterne (per merci o per spazi di sosta), può essere assolta attraverso l'utilizzo di coperture provvisorie, tipo ombrelloni telati con sostegno centrale od eccentrico, da rimuovere alla chiusura della attività giornaliera dell'esercizio;
9. le coperture provvisorie potranno essere ancorate alle facciate, ma dovranno comunque essere rimosse alla chiusura dell'attività giornaliera dell'esercizio;
10. per le zone porticate è prevista la realizzazione di un apparato di ombreggiamento lineare di lunghezza pari alla campata del portico, a discesa verticale, con possibilità di leggero avanzamento verso l'esterno. Tale avanzamento comunque sarà tale da non uscire dal profilo dell'edificio per i portici di P.zza del Comune e C.so Vittorio Emanuele III (Tav. 5.5); è invece consentita la sporgenza pari alla misura della proiezione dei terrazzi della facciata di appartenenza per i teli dei portici posti lungo C.so Vittorio Emanuele II (Tav. 5.6). L'altezza libera minima dal piano di calpestio del marciapiede al dispositivo di ombreggiamento non sarà inferiore a ml. 2,10;
11. per ogni edificio saranno scelte soluzioni analoghe in accordo fra tutti i frontisti, sia esercizi commerciali che residenze, in relazione alla tipologia dell'apparato di oscuramento

(capottine tonde o triangolari, teli a sbalzo, teli a discesa verticale ecc.; i colori ed i disegni dei tendaggi sono a discrezione dei frontisti che dovranno però definire scelte unitarie e ottenere comunque il nulla osta della commissione edilizia; dovranno comunque evitarsi colori chiassosi e non intonati al colore/i della facciata di appartenenza o utilizzare disegni elaborati per le fantasie dei tessuti;

12. è consentito esporre il nome e/o la tipologia dell'esercizio commerciale sulla parte inferiore della tenda/capottina con le caratteristiche dimensionali descritte per le insegne.

## **Art. 12**

Utilizzo di suolo pubblico o d'uso pubblico per attività commerciali e espositive

La richiesta occupazione di suolo pubblico deve essere accompagnata da un progetto, a firma di un tecnico abilitato, in cui siano specificate con precisione: l'area impegnata, la collocazione degli elementi e delle attrezzature impiegate, il loro numero, la tipologia, la forma, i materiali ed i colori.

Il progetto dovrà rispettare le prescrizioni e le indicazioni seguenti:

- Accessibilità
  - Nell'area occupata, in particolare modo se trattasi di marciapiedi, devono essere lasciati varchi al transito pedonale, come stabilito dal Nuovo Codice della Strada, D.L. 285/92 art. 20: " l'occupazione effettuata in adiacenza del fabbricato non può superare la metà della larghezza del marciapiede o del portico", comunque dovrà essere assicurato spazio libero al traffico pedonale per almeno 1,5 metri;
  - E' vietata la formazione di pedane accessorie adibite a luogo di sosta o di esposizione che ingombrino la sagoma delle carreggiate stradali o che determinano salti di quota sui percorsi pedonali alternandone la percorribilità;
- Apparati di ombreggiamento
  - Sono vietate coperture fisse realizzate con strutture ancorate al suolo in modo permanente;
  - L'eventuale necessità di ombreggiatura di superfici esterne può essere assolta attraverso l'utilizzo di coperture provvisorie, tipo ombrelloni telati con sostegno centrale od eccentrico, da rimuovere alla chiusura della attività giornaliera dell'esercizio; le coperture provvisorie potranno essere ancorate alle facciate, ma dovranno comunque essere rimosse alla chiusura giornaliera dell'attività dell'esercizio; l'altezza libera minima dal piano di calpestio del marciapiede al dispositivo di ombreggiamento non sarà inferiore a ml. 2.10;
- Apparati di delimitazione degli spazi occupati
  - Per delimitare percettivamente e fisicamente lo spazio di pertinenza è consentita la collocazione di barriere costituite da fioriere o vasi di adeguate dimensioni contenenti piante da giardino o individui arborei di piccole dimensioni;
  - Le tipologie e le dimensioni dei contenitori saranno scelti all'interno dell'abaco relativo agli arredi pubblici, mentre il loro numero e la loro localizzazione sarà indicato dal progetto allegato alla domanda di occupazione di suolo pubblico;
  - L'utilizzo di elementi divisorii non potrà determinare perimetri continui non attraversabili dal traffico pedonale; dovranno essere rispettati i varchi ai sensi dell'art. 20 del D.L. 285/92, NCdS, già richiamato, tali varchi non saranno comunque inferiori a ml. 1,50;
  - L'altezza delle fioriere e dei vasi non sarà superiore all'altezza di 50 cm. e complessivamente la fioriera e l'essenza utilizzata non dovranno superare l'altezza di ml. 1,50; le essenze da utilizzare vanno specificate nel progetto preliminare al nulla osta.
- Mobilio ed arredamento
  - Le sedute, i tavolini e gli altri elementi di arredo nonché le eventuali attrezzature di supporto utilizzati per la sosta dei clienti di esercizi pubblici devono essere congruenti con l'ambiente nel quale si inseriscono;
  - E' sconsigliato l'utilizzo di arredi che per forme, fogge, stili e colori determinino contrasto con i caratteri di sobrietà e semplicità tipica dell'immagine del centro di fondazione;
  - Sono sconsigliati divani e salottini di aspetto privato che non si integrano con spazi pubblici ad elevata funzione;

- Eventuali illuminazioni a supporto degli spazi di sosta o di esposizione temporanea non devono arrecare disturbo percettivo o intralcio al traffico pedonale e veicolare ed alle residenze circostanti e devono avere carattere provvisorio.

## **Art. 16**

### Procedure autorizzative

Il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione delle opere di cui agli art. 6, art. 7, 9, art. 12, del presente regolamento di attuazione sono di competenza del settore finanziario. Ma del rilascio della autorizzazione il settore finanziario provvederà ad acquisire il parere dall'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia Comunale.

Gli interventi relativi agli altri articoli di cui al presente Regolamento di attuazione seguono l'attuale procedura autorizzativa per le opere edilizie.